

Deliberazione n. 121 del 23-6-2009

OGGETTO: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NEL COMUNE DI PIANEZZA, LOCALITA' CASSAGNA - LOTTO 4. BOZZA DI CONTRATTO DI CONFERIMENTO TRA LE SOCIETA' CIDIU E AMIAT. PARERE POSITIVO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione n. 28 del 16 dicembre 2008 ATO-R ha approvato il "Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014" - P.d.A, contenente, tra l'altro, la programmazione dei flussi di rifiuto residuo (RR) agli impianti per il periodo di vigenza del documento, le forme di gestione degli impianti, le indicazioni tariffarie per gli impianti. Tale documento conferma, in attuazione dello studio sullo Smaltimento dei rifiuti urbani residui alla raccolta differenziata nel periodo transitorio 2009-2011, approvato da ATO-R con deliberazione n. 5 del 18 ottobre 2006, la necessità di ampliamento, tra le altre, della discarica sita in località Cassagna, Comune di Pianezza e prevede lo smaltimento, in tale discarica, dei rifiuti prodotti dal Comune di Torino a partire dalla chiusura della discarica di Basse di Stura sino all'entrata in funzione del termovalorizzatore del Gerbido.
- Con deliberazione n. 31 del 21 aprile 2009 l'Assemblea di ATO-R ha affidato a CIDIU S.p.A. la progettazione, costruzione e gestione del lotto 4 – discarica per rifiuti non pericolosi nel comune di Pianezza, località Cassagna e relativo servizio di smaltimento; il Contratto di Servizio è stato sottoscritto in data 3-6-09.

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 4.3 del Contratto di Servizio prevede che *"CIDIU S.p.A. si impegna a svolgere il Servizio a favore dei soggetti come individuati nel Piano d'Ambito [...], stipulando con gli stessi apposito Contratto di Conferimento che recepisca le previsioni del Piano d'Ambito relative agli obblighi di conferimento, contenga gli elementi necessari per garantire il mantenimento dell'Equilibrio Economico Finanziario della gestione [...] ed il rispetto della Tariffa Massima di Smaltimento [...], preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti su entrambe le parti ed, in generale, contenga la disciplina dei rapporti tra le parti. A tal fine CIDIU S.p.A. trasmette la bozza di Contratto di Conferimento e delle sue successive eventuali modifiche all'ATO-R che provvede a verificarne, nei limiti delle proprie competenze, la conformità delle previsioni alle disposizioni del presente Contratto ed ai contenuti del Piano d'Ambito, trasmettendo a CIDIU S.P.A. le proprie osservazioni entro e non oltre 45 giorni dalla trasmissione"*.
- In ottemperanza a tale disposizione, CIDIU S.p.A, con nota prot. n. 1829 del 22-6-2009, ha trasmesso la bozza del Contratto di Conferimento concordato con AMIAT spa, predisposto sulla base ed in funzione dei flussi di rifiuti previsti nel Piano d'Ambito.
- ATO-R ha provveduto ad esaminare, con riferimento agli aspetti rientranti nelle proprie competenze, tale bozza di Contratto di Conferimento, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, che pare conforme ai contenuti del Piano d'Ambito vigente ed in linea con le disposizioni del Contratto di Servizio. In particolare, tale documento recepisce le previsioni del PdA quanto a obblighi e durata di conferimento, quantitativi e flussi di RSU indifferenziati e corrispettivo di conferimento che è coerente con la Tariffa Massima di Smaltimento stabilita da ATO-R per l'anno 2009.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- La programmazione contenuta nel Piano d'Ambito è un processo in continua evoluzione e pertanto ATO-R provvederà a verificare costantemente che lo svolgimento del Servizio da parte di CIDIU garantisca il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito come di volta in volta – almeno annualmente - aggiornato e integrato nella determinazione dei flussi e nella definizione tariffaria.

- In vista delle future revisioni del PdA, CIDIU spa, al fine di assicurare il rispetto del corrispettivo previsto di € 72 ton. ed in generale il mantenimento delle condizioni contrattuali pattuite con AMIAT, anche a fronte dei cospicui investimenti effettuati per procedere all'ampliamento, nella sopra citata nota prot. n. 1829 del 22-6-2009, ha rappresentato ad ATO-R l'esigenza che venga garantito all'impianto lo smaltimento di un quantitativo di rifiuti pari a 200.000 tonn. minime annuali per i primi due anni e 600.000 tonn. minime complessive per tutto il periodo di conferimento previsto.

Ritenuto pertanto che è necessario, considerato il corrispettivo di conferimento pattuito con AMIAT ed il Piano Economico Finanziario dell'impianto, tenere conto, nelle future revisioni del Piano d'Ambito, dell'esigenza rappresentata da CIDIU spa di smaltimento di un quantitativo di rifiuti pari a 200.000 tonn. minime annuali per i primi due anni e 600.000 tonn. minime complessive per tutto il periodo di conferimento previsto, al fine di permettere alla società di adempiere puntualmente alle disposizioni del Contratto di Servizio garantendo, tra l'altro, il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Vista la Legge Regionale 24/02;

Visto il D.Lgs 152/2006;

Visto il D.Lgs. 267/200 (TUEL).

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto.

Preso atto della seguente votazione:

| | Presenti | Assenti |
|-------------------------|----------|---------|
| Paolo Foietta | X | |
| Caltagirone Diego | | X |
| Trovato Francesco | X | |
| Sobrino Enzo | X | |
| Ferrara Franco | X | |
| Carrera Ernesto | X | |
| Magala Antonio | X | |
| Radonicich Andrea Bruno | | X |
| Vico Luigi | X | |

Presenti n. 7

Assenti n. 2

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 7

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 7

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di esprimere, per quanto di propria competenza, per le motivazioni di cui in premessa, parere positivo sulla bozza del Contratto di Conferimento concordato con AMIAT spa, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso da CIDIU S.p.A in ottemperanza all'art. 4.3

del Contratto di Servizio.

2) Di prendere atto dell'esigenza espressa da CIDIU spa che venga garantito all'impianto lo smaltimento di un quantitativo di rifiuti pari a 200.000 tonn. minime annuali per i primi due anni e 600.000 tonn. minime complessive per tutto il periodo di conferimento previsto, dando mandato al Direttore Tecnico ed agli uffici di tenerne conto nelle future revisioni del Piano d'Ambito.

3) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Adolfo REPICE
(f.to in originale)

Il Presidente
Dott. Paolo FOIETTA
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Federica CANUTO
(f.to in originale)

ALLEGATO A

CONTRATTO DI CONFERIMENTO

TRA

Centro Intercomunale di Igiene Urbana S.p.A., con sede legale in Collegno, via Torino, n. 9., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 08683840014, in persona del legale rappresentante e Presidente dott. Fabrizio Zandonatti, nato a Rovereto (TN), l' 11/06/1960, domiciliato per la carica presso la sede legale, a quanto *infra* autorizzato in forza di deliberazione dell'Assemblea dei Soci assunta in data 28 maggio 2009, in appresso per brevità denominato "**CIDIU**"

E



Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A., con sede legale in Torino, via Germagnano n. 50, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 07309150014, in persona del legale rappresentante e Amministratore Delegato Dott. Maurizio Magnabosco, nato a Roana (VI), il 22 marzo 1945, domiciliato per la carica presso la sede direzionale della Società stessa, in Torino, via Giordano Bruno n. 25, a quanto *infra* autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di AMIAT S.p.A. del 12 giugno 2009, in appresso per brevità denominata "**AMIAT**"

(qui di seguito, CIDIU e AMIAT saranno anche congiuntamente definiti le "**Parti**")

premessi che

- a) in data 20 dicembre 2007 le Parti hanno sottoscritto un *memorandum of understanding*, nel quale tra l'altro, si sono impegnate a valutare la possibilità - in vista della prevista autorizzazione ad un ampliamento della capacità dell'impianto ad interrimento controllato sito nel Comune di Pianezza, Strada Cassagna n. 28 (TO), di proprietà privata ma con titolarità della gestione in capo a **CIDIU**, - di mettere a disposizione del socio **AMIAT** una parte della succitata volumetria corrispondente a 400.000 mc a

- condizioni economiche di favore per lo smaltimento dei rifiuti (RSU) prodotti nella Città di Torino;
- b) secondo quanto previsto dalla programmazione provinciale e di ATO-R, per AMIAT è possibile conferire rifiuti nell'impianto ad interrimento controllato sito nel comune di Torino, località "Basse di Stura" (da ora **Discarica di Basse di Stura**), solo fino al 31 dicembre 2009 e, per quella data, non è ancora prevista l'entrata in esercizio del costruendo impianto di termovalorizzazione in località Gerbido di Torino (da ora il **Termovalorizzatore**), nel quale dovranno essere smaltiti, fra gli altri, anche i rifiuti urbani prodotti nel Comune di Torino;
- c) AMIAT ha pertanto l'esigenza di garantire al Comune di Torino la disponibilità di un impianto nel quale conferire e smaltire i rifiuti urbani in essa prodotti a partire dal 1° gennaio 2010 e sino alla data di entrata in esercizio del **Termovalorizzatore**;
- d) con deliberazione della Giunta Provinciale di Torino prot. n. 873-42026/2008 del 12 agosto 2008 è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto denominato "Discarica per rifiuti non pericolosi - lotto 4" sita nel comune di Pianezza, località Cassagna;
- e) con successiva determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 203-44431/2008 del 22 agosto 2008 è stata rilasciata a CIDIU la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 60 - 22761 del 19 marzo 2008 relativamente al sito di discarica per rifiuti non pericolosi per una volumetria di mc. 1.018.000 lordi, nel comune di Pianezza, località Cassagna;
- f) ai sensi della L.R. Piemonte n. 24/2002 e del D.Lgs. 152/2006, l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (da ora ATO-R) assicura l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito, definendo annualmente i flussi di rifiuti urbani agli impianti di smaltimento e le relative tariffe;



g) a tal fine, con deliberazione n. 28 del 16 dicembre 2008, ATO-R ha approvato il "*Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014*" - P.d.A., contenente, tra l'altro, la programmazione dei flussi di rifiuto residuo (RR) per il periodo di vigenza del piano e la tariffa massima di smaltimento in discarica per l'anno 2009. Tale documento, che potrà essere almeno annualmente integrato da ATO-R nella determinazione dei flussi e definizione delle tariffe di smaltimento, indica che presso la discarica sita nel comune di Pianezza, località Cassagna (da ora l'**Impianto**) dovranno essere conferiti i rifiuti raccolti nel Consorzio di Bacino 18/Comune di Torino da AMIAT, sino all'entrata in funzione a pieno regime del **Termovalorizzatore** nei seguenti quantitativi:

anno 2010 : 306.000 tonn;

anno 2011: 297.800 tonn;

anno 2012 :22.391 tonn;

h) in data 3 giugno 2009 ATO-R e CIDIU hanno sottoscritto il Contratto di Servizio relativo all'affidamento della progettazione, costruzione e gestione del lotto 4 dell'Impianto (da ora il **Contratto di Servizio**), contenente tra l'altro gli obblighi di gestione e le modalità di svolgimento del servizio di smaltimento gravanti su CIDIU. In particolare, il **Contratto di Servizio** prevede in capo a CIDIU:

- l'impegno a svolgere il servizio conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il Piano d'Ambito approvato da ATO-R con deliberazione n. 28 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche (da ora il **Piano d'Ambito**), con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da smaltire nell'ambito provinciale, ai flussi degli stessi, all'osservanza del livello massimo tariffario individuato annualmente da ATO-R (da ora, la **Tariffa Massima di Smaltimento**);
- l'obbligo di mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione dell'Impianto (da ora l'**Equilibrio Economico Finanziario**);

l'impegno a svolgere il servizio a favore dei soggetti come individuati nel **Piano d'Ambito**, stipulando con gli stessi apposito contratto di conferimento che recepisca le previsioni del **Piano d'Ambito** relative agli obblighi di conferimento e consegna, tra l'altro, gli elementi necessari per garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dell'**Impianto** ed il rispetto della **Tariffa Massima di Smaltimento**, preveda le relative garanzie gravanti su entrambi le parti e, in generale, contenga la disciplina dei rapporti tra le parti.

Tutto ciò premesso

Le parti stipulano e convengono quanto segue

Art. 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2


(Oggetto del contratto)

Il presente contratto ha per oggetto, in attuazione del **Piano d'Ambito** e del **Contratto di Servizio**, il conferimento da parte di AMIAT all'**Impianto** dei rifiuti urbani non recuperabili prodotti nel comune di Torino e la prestazione da parte di CIDIU del servizio di smaltimento degli stessi, alle condizioni e termini di seguito previsti.

Le **Parti** si danno reciprocamente atto che il presente contratto è redatto in conformità alle prescrizioni contenute nel **Piano d'Ambito** - che individua i quantitativi di rifiuti urbani da smaltire nell'ambito provinciale, i flussi degli stessi e la **Tariffa Massima di Smaltimento** - alla cui attuazione le **Parti** si impegnano, ciascuna per quanto di propria spettanza.

Art. 3

(Impegni delle **Parti**)



AMIAT si impegna a conferire dal 1° gennaio 2010 e per tutta la durata del presente contratto, direttamente od anche per il tramite di altri soggetti, all'**Impianto** i rifiuti urbani non recuperabili prodotti dal ~~comune~~ di Torino, secondo i quantitativi stabiliti nel **Piano d'Ambito** e le successive eventuali rideterminazioni annuali stabilite dall'**ATO -R**.

A tal fine, AMIAT si impegna, sulla base dell'indicazione dei flussi effettuata dall'**ATO-R** nel **Piano d'Ambito**, a predisporre un piano semestrale di conferimento contenente le previsioni di conferimento per i successivi 6 mesi e con il limite massimo di 1200 tonnellate/die (da ora il **Piano Semestrale**). Tale **Piano Semestrale** deve prevedere modalità ed orari di conferimento dei rifiuti e lo stesso deve essere trasmesso da AMIAT a CIDIU, e per conoscenza all'**ATO-R**, entro il 30 settembre e il 30 marzo di ciascun anno.

AMIAT corrisponde a CIDIU per ogni tonnellata di rifiuto urbano non recuperabile conferito all'**Impianto** in conformità alle previsioni del presente contratto il corrispettivo di conferimento di cui al successivo articolo 4.

Le Parti convengono, sin d'ora, che eventuali significativi scostamenti rispetto al **Piano Semestrale** verranno evidenziati ed analizzati congiuntamente.

AMIAT prende atto che, ove l'andamento discontinuo dei conferimenti provochi flussi maggiori, potranno verificarsi disagi e maggiori tempi d'attesa per le operazioni di svuotamento in discarica.

CIDIU si impegna a ricevere e smaltire dal 1° gennaio 2010 e per tutta la durata del presente contratto, i rifiuti urbani non recuperabili prodotti dal comune di Torino, come previsto dal **Piano d'Ambito** e le successive eventuali rideterminazioni annuali stabilite dall'**ATO -R.**, applicando il corrispettivo di conferimento di cui al successivo articolo 4.

Le Parti, sin d'ora, si danno reciprocamente atto che i quantitativi di rifiuti urbani non recuperabili da conferire presso l'**Impianto** previsti nel **Piano d'Ambito** approvato da ATO-R con deliberazione n. 28 del 16 dicembre 2008 sono i seguenti:

anno 2010 : 306.000 tonn;

anno 2011: 297.800 tonn;

anno 2012: 22.591 tonn..

Tuttavia, le **Parti** si danno reciprocamente atto che i succitati quantitativi possono essere oggetto di integrazione ed aggiornamento almeno annuale da parte di **ATO-R** e che, pertanto, eventuali variazioni in diminuzione o in aumento dei medesimi non daranno titolo a nessuna delle **Parti** ad avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti dell'altra.

Le **Parti** si danno reciprocamente atto che tutti gli impegni previsti dal presente contratto dovranno ritenersi validi ed efficaci esclusivamente in quanto siano e restino pienamente conformi ai provvedimenti normativi ed amministrativi applicabili.

Art. 4

(Corrispettivo di Conferimento)

AMIAT corrisponderà a **CIDIU** per ogni tonnellata di rifiuto urbano non recuperabile conferito all'Impianto in conformità alle previsioni del presente contratto, il corrispettivo di conferimento di Euro 72,00 al netto di ogni imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto in base a legge o provvedimenti della pubblica amministrazione, anche in relazione alla quantità e caratteristiche dei rifiuti conferiti (da ora il **Corrispettivo di Conferimento**).

Il **Corrispettivo di Conferimento** verrà adeguato annualmente a decorrere dal mese di gennaio, sulla base dell'Indice Annuo ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (F.O.I.), rilevato al mese di dicembre dell'anno precedente, nel limite della **Tariffa Massima di Smaltimento** fissata da **ATO-R**. L'adeguamento annuale decorrerà dal mese di gennaio 2009.

Art.5

(Modalità di pagamento del **Corrispettivo di Conferimento**)

Il **Corrispettivo di Conferimento** dovuto al **CIDIU** da **AMIAT** viene saldato sulla base di consumi redatti da **CIDIU** mensilmente ed a seguito dell'invio di regolare fattura relativa a ciascun mese di conferimento.

AMIAT è tenuta a pagare il **Corrispettivo di Conferimento** a 90 giorni f.m.d.f.; in caso di ritardato pagamento saranno dovuti, per i primi 60 gg., gli interessi in ragione del tasso euribor a 6 mesi diviso 360 rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza del pagamento. Decorsi i 60 gg. verrà applicato un tasso d'interesse pari all'euribor come sopra calcolato, maggiorato di 2 punti percentuali, valevole sino all'effettivo saldo.

Art. 6

(Durata)

La durata del presente contratto è pari ad anni tre, a decorrere dal 1° gennaio 2010 eventualmente prorogabile per quantitativi aggiuntivi in coerenza con la programmazione del **Piano d'Ambito** e qualora siano presenti volumetrie residue, non oltre la data di entrata in esercizio a regime, se successiva, del **Termovalorizzatore**, alle medesime condizioni qui previste.

Art. 7

(Conferimento sovralli)

A partire dal 1° gennaio 2010 e per tutta la durata del presente contratto, **CIDIU** riconosce ad **AMIAT** la facoltà di conferire all'**Impianto** i sovralli derivanti dai suoi impianti di trattamento sino da un massimo di 15.000 tonn. annue alle medesime condizioni economiche del presente contratto, con particolare riferimento al **Corrispettivo di Conferimento** ed alle modalità di pagamento.

Art. 8

(Reciprocità dei conferimenti)

Le **Parti** prendono atto che:

- per ragioni tecniche connesse alla realizzazione del lotto 4 dell'**Impianto** potrebbe essere necessario da parte di **CIDIU** sospendere l'attività di conferimento all'**Impianto** dei rifiuti urbani non recuperabili raccolti nel proprio territorio di pertinenza;
- la **Discarica di Basse di Stura** presenta, sino alla chiusura della stessa prevista per il 31-12-2009, disponibilità di spazi per lo smaltimento dei rifiuti urbani non recuperabili.

Alla luce di quanto sopra, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, è facoltà di **CIDIU** conferire- previa comunicazione ad **ATO-R** - nella **Discarica di Basse di Stura**, sino alla chiusura della stessa prevista per il 31-12-2009, i rifiuti urbani non recuperabili raccolti nel proprio territorio di pertinenza nella misura massima di 20.000 tonn., ad un corrispettivo sin d'ora concordato di Euro 54,00/tonn., al netto di ogni imposta, tassa e contributo che risulti eventualmente dovuto in base a legge o provvedimenti della pubblica amministrazione, anche in relazione alla quantità e caratteristiche dei rifiuti conferiti. Detto corrispettivo verrà corrisposto da **CIDIU** ad **AMIAT** con le modalità di cui all'art. 5 del presente contratto.

Ove **CIDIU** esercitasse tale facoltà, **AMIAT** restituirà, a partire dal 1°-1-2010, gli stessi quantitativi conferiti alle medesime condizioni economiche.

Art. 8

(Norme di chiusura)

Qualunque modifica o integrazione del presente contratto sarà valida ed efficace (sotto il profilo probatorio e sostanziale) solo se risulterà da un documento scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Le Parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti quegli atti e documenti e a compiere tutti gli atti e a fare comunque tutto quanto in proprio potere al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente contratto.

Art. 9

(Comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si riterrà efficacemente e validamente trasmessa e ricevuta (i) se inviata per lettera o telegraficamente, al momento dell'effettiva ricezione, (ii) se inviata via telefax, alla ricezione della sigla di risposta trasmessa dal destinatario, in ogni caso ai seguenti indirizzi:

se destinata a AMIAT a:

DIRETTORE GENERALE
Via Giordano Bruno, n. 25
10134 TORINO
fax. 011 2223323

se destinata a CIDIU a:

DIRETTORE GENERALE
Via Torino, n. 9
10093 COLLEGNO
011 4028222

Art. 10


(Legge regolatrice e foro esclusivo)

Il presente contratto è regolato dalle leggi della Repubblica italiana, in base alle quali deve pertanto essere interpretato. Tutte le controversie relative al presente contratto, alla sua esecuzione o interpretazione sono di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Torino, li 15 giugno 2009

Per il CIDIU

Dott. Fabrizio Zandonati



Torino, li 15 giugno 2009

Per l'AMIAT

Dott. Maurizio Magnabosco



